

**Edizione di martedì 23 settembre 2014**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[Compilare il modello IRAP non significa dover pagare il tributo](#)  
di Giovanni Valcarenghi

## **ACCERTAMENTO**

[L'uso indiscriminato dell'antieconomicità](#)  
di Maurizio Tozzi

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Effetti dell'opzione SIAE nel regime forfetario 398/91](#)  
di Luca Caramaschi

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Gli acquisti intracomunitari degli Enti non commerciali](#)  
di Federica Furlani

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[Semplificazioni per la dichiarazione di successione](#)  
di Fabio Pauselli

## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

[Apple Watch, lo smartwatch al gusto di mela](#)  
di Teamsystem.com

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Compilare il modello IRAP non significa dover pagare il tributo***

di Giovanni Valcarenghi



Negli ultimi giorni prima **dell'invio delle dichiarazioni** possono sorgere dubbi in merito al comportamento da tenere in relazione ai soggetti per i quali si ritiene non sussistere la **soggettività passiva IRAP**; si pensi al caso di un lavoratore autonomo, di un agente di commercio o di un piccolo imprenditore in genere.

La recente **sentenza 3045**, depositata dalla **CTR di Milano** lo scorso **10 giugno 2014** ci fornisce l'occasione di rammentare i tratti salienti della vicenda.

Il tutto è riassumibile con un **semplice concetto**: chi ritiene di **non essere soggetto passivo non deve compilare il modello IRAP**. Tuttavia, possiamo aggiungere che **la giurisprudenza** è spesso giunta alla conclusione che la **compilazione del modello**, effettuata sul presupposto (errato) che non si potesse omettere il medesimo, **non rappresenta "confessione" di soggettività passiva**, ben potendosi dimostrare la carenza dei presupposti impositivi.

Anche il caso analizzato dai Giudici meneghini va scritto alla fattispecie richiamata: un contribuente si **riteneva escluso da IRAP**,

**compilava il modello** ma

**non versava il tributo.** Alla ricezione della cartella esattoriale (derivante dalla attività di liquidazione del modello) faceva valere le proprie ragioni ottenendo, però, un diniego al ricorso dalla Commissione Provinciale. Non si dava per vinto e appellava la sentenza di primo grado, al fine di farsi riconoscere il diritto a non pagare il tributo.

Sul punto, il

**parere della CTR è stato tranciante:** la semplice compilazione del modello non crea la soggettività passiva del contribuente che, per conseguenza

**può impugnare la cartella** esattoriale anche se esente da vizi propri,

**invocando la illegittimità della iscrizione a ruolo.** Aggiungono, i Giudici, che tale ragionamento è

**rafforzato** dalla circostanza che il

**periodo di imposta** oggetto di contestazione è il

**2008**, anno nel quale

**la compilazione del quadro RE obbligava alla compilazione del modello IRAP**, come a dire che la stessa procedura predisposta dall'amministrazione finanziaria risultava fallace e poteva indurre in errore il contribuente.

Superata la censura in diritto, si è poi

**scesi nel merito della vicenda**, poiché l'Amministrazione contestava il fatto che il contribuente fosse in realtà dotato della organizzazione necessaria a far pagare il tributo regionale; ciò, sulla base del fatto che – come confermato nella sentenza di primo grado – erano posseduti beni

**strumentali per un valore di circa 6.700 euro**, uno

**studio di 15 metri** quadrati (dato acquisito dal modello degli studi di settore) ed una

**capacità di acquisire la clientela** che faceva ritenere presenta una organizzazione. Inoltre, veniva anche contestato che l'esistenza di un rapporto con una associazione di categoria denotava la presenza di una organizzazione indirettamente utilizzata dal soggetto.

Se non fosse scritto nero su bianco, si stenterebbe a credere che sia ancora possibile coltivare contenziosi di questa natura; si consideri, per avere una dimensione del soggetto, che quest'ultimo produceva

**compensi di circa 90.000 euro a fronte di costi di circa 3.000 euro.** Basterebbe già questo per comprendere che

**manca qualsiasi tipo di struttura**, essendo ovviamente minimale la dimensione dei costi che rappresentano, normalmente, un indice inequivoco della presenza della stessa. Che poi 6.700 euro siano un valore non proprio minimale di beni ammortizzabili, è cosa che fa davvero sorridere (si consideri che il valore comprende anche un'auto).

Fortunatamente la decisione della

**Regionale riporta tutto sulla retta via.** Infatti, dalla

**documentazione prodotta** dal contribuente (quadro E, modello studi di settore, libro beni ammortizzabili, dichiarazione di svolgimento di attività presso associazione di categoria,

assenza di lavoro altrui) si

**evince proprio l'assenza di quegli elementi** che fanno risultare esistente una sia pur minima organizzazione e, per conseguenza, nulla è dovuto a titolo di IRAP.

In conclusione, dunque,

**via libera sull'impugnativa della cartella** e via libera sui mezzi di prova per dimostrare l'assenza della organizzazione.

Si potrebbe argomentare sul fatto che, dal punto di vista strettamente giuridico, la **prova della esistenza della organizzazione** graverebbe sull'Ufficio ove il contribuente non compili il modello; in casi come quello della vicenda in analisi, invece, la compilazione c'è e, per conseguenza, si ribalta l'onere della prova.

Ci sono tutti gli elementi, allora, per riepilogare: redigendo la dichiarazione vi sono spie evidenti della presenza o dell'assenza della autonoma organizzazione e, ove questi rassicurino in modo evidente, non si deve compilare il modello IRAP.

Se ci si accorge di tutto ciò dopo avere già pagato il tributo, si provvederà a recuperarlo con le vie canoniche.

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'uso indiscriminato dell'antieconomicità***

di **Maurizio Tozzi**

**L'antieconomicità** è continuamente utilizzata come concetto accertativo “forte” per validare i controlli effettuati, quasi che fosse la panacea di qualsiasi difetto delle ricostruzioni del fisco. La pratica professionale recente evidenzia sempre di più questa contestazione, che viene paventata anche a prescindere da minime riflessioni di razionalità; ormai secondo alcuni uffici è sufficiente avere risultati

**minori** delle remunerazioni dei dipendenti o addirittura in perdita per avere immediata tale contestazione.

Come è noto, l'assunto è usato in diverse forme, sia quale presunzione “onnicomprensiva” rispetto all'attività svolta, sia quale elemento di irrazionalità della singola operazione effettuata. Nel primo caso è sufficiente pensare al riscontro di risultati

**non ritenuti in linea** con un normale e razionale comportamento imprenditoriale; nella seconda ipotesi deve farsi riferimento alla valutazione di parametri che evidenziano come la **singola operazione** sia del tutto distante dai comportamenti normalmente assunti (il caso classico è rappresentato dal prezzo di un immobile di molto al di sotto dei valori delle altre compravendite).

La seconda ipotesi ovviamente può ricorrere in

**qualsiasi momento**. Se il prezzo di vendita praticato è del tutto sottostimato rispetto a quelli usuali, è probabile che qualcosa si è inteso nascondere (oppure, nel caso opposto, di costi spropositati, probabilmente si è in presenza di “spostamenti” di imponibili verso situazioni più favorevoli, magari a vantaggio di chi ha perdite in pancia o grossi crediti IVA). La difesa è standard: dimostrare i fattori economici che hanno condotto alla scelta di effettuare quella singola operazione a quel determinato prezzo. Tornando al caso classico della vendita dell'immobile ad un prezzo basso, è

**opportuno**

**corredare** tale vendita di tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Dalla perizia del tecnico che attesta lo stato dello stesso (fatiscenze, con rifiniture non importanti, con materiale di risulta etc), alle condizioni oggettive (assenza di mezzi di comunicazione, zone disagiate, presenza di locali rumorosi, esposizione al sole, etc), fino ad arrivare alle motivazioni di bilancio e/o finanziarie (ad esempio, richiesta della banca di rientrare con indisponibilità di risorse e correlata vendita urgente, pur se ad un prezzo inferiore).

La prima casistica dell'antieconomicità dei risultati invece inizia a destare più di una **perplexità** a causa dell'uso indiscriminato che ne viene fatto. Bisogna essere onesti. Assistere, negli anni fino al 2007, alla presentazione di continui bilanci a dir poco

**illeggibili**, con società indebitate alla follia e soci che “allegrementemente” continuavano a corrispondere denaro, pur non venendo mai remunerati, era qualcosa di assolutamente non giustificabile.

Queste le caratteristiche di alcuni bilanci: situazioni patrimoniali disastrose; rimanenze finali crescenti;

**debiti** verso banche e fornitori esponenziali; acquisti comunque in crescita nonostante vendite contenute; costi esponenziali anche se non “indispensabili”, soprattutto in presenza di risorse scarse; conti cassa con andamenti come minimo anomali; continui interventi dei soci finalizzati a “regolarizzare” il conto

**cassa**, a fronte di risorse reddituali irrisorie da parte degli stessi;

**remunerazione** dei soci o dell'imprenditore quasi totalmente

**assente**. È evidente che tali risultati, se ripetuti nel tempo, legittimamente causavano la declaratoria di antieconomicità dell'attività svolta ed è abbastanza pacifico che tale contestazione fosse non difendibile in maniera agevolata.

Invero, a fronte di simili situazioni, se davvero causate da fattori di crisi, qualsiasi imprenditore di buon senso proverebbe a porre rimedio, adottando tutte le misure necessarie, tanto che una delle migliori tecniche difensive a fronte delle contestazioni di antieconomicità è proprio

**dimostrare** che in realtà si era in presenza di

**elementi di crisi**, rispetto ai quali sono state poste in essere le adeguate contromisure.

Il problema attuale però è che si assiste ad una presa di posizione “quasi” di

**preconcetto** assoluto. Effettuo due esempi di pratica professionale di cui recente mi sono occupato. Da un lato, accertamento nei confronti di un professionista (ingegnere), che in un triennio di osservazione (2008/2010), ha manifestato in due annualità (nel 2008 e nel 2010) redditi superiori a 200 mila euro, mentre solo 2009 ha dichiarato un reddito di circa 28 mila euro. Ebbene, questo soggetto è stato accertato per l'anno 2009 con l'accusa di aver assunto un atteggiamento antieconomico, in forza della circostanza che il suo reddito è risultato

**inferiore** a quello dei dipendenti. L'altra ipotesi è quella di un notaio in

**perdita** in un'annualità, reo di aver comunque mantenuto la propria struttura lavorativa pure in presenza del ridimensionamento (solo in un anno), degli atti lavorati.

Orbene, in un periodo di crisi sono diversi i professionisti ad avere “

**strutture” ormai “pesanti”** e che al contempo hanno avuto una drastica riduzione dei compensi. Citati i notai e gli ingegneri, è facile aggiungere tutti gli altri professionisti del mondo edile, in crisi conclamata. E per “spirito di appartenenza”, non posso non far riferimento ai commercialisti e consulenti la cui situazione non è piacevole, considerato che rispetto ai clienti in difficoltà spesso sono i primi a non essere pagati in quanto sia consapevoli del periodo attuale, sia “necessariamente” solidali con tanto di impegno morale a continuare l'assistenza.

Il problema che si pone è forte: non è possibile essere

**penalizzati** in termini di selezione e accertamento in forza di un concetto asettico quale l'antieconomicità, dovendo invece essere valutate con estrema attenzione le ragioni, sia **sociali che lavorative** (rapporto duraturo con i dipendenti, specializzazione degli stessi, organizzazione ormai collaudata etc.), che conducono al mantenimento dell'assetto preesistente fintanto che sussiste la possibilità di "gestire" e "reggere" la situazione. Non tralasciando la circostanza che proprio nel mondo professionale il concetto di antieconomicità sulla base dell'osservazione di poche annualità è fortemente condizionato dal **principio di cassa**: ad esempio, nel caso riportato dell'ingegnere, lo stesso nel 2009 non ha ricevuto cospicui pagamenti da parte degli enti statali (ottenuti invece negli anni successivi), nei cui confronti ha però comunque mandato avanti i progetti sostenendo i costi relativi. La realtà è che proprio nel mondo professionale **non sussiste** una stretta correlazione temporale tra costi e compensi, che ben possono manifestarsi a distanza di anni.

Ed infine si pongono due domande provocatorie, a cui finora l'Agenzia delle Entrate non ha mai dato risposta:

1. se per caso è stata effettuata una variazione normativa nel mondo del lavoro, rappresentando la presunta antieconomicità una **giusta causa** di licenziamento (in realtà su questo sarebbe interessante interpellare il ministero del lavoro per avere un parere in merito);
2. se, altrettanto per caso, è stata **cancellata dal Tuir** la possibilità di conseguire delle perdite. Ora è vero che il turbinio delle disposizioni fiscali è vasto, ma non sembra che una simile variazione sia stata concepita.

Vedremo cosa accadrà nel futuro, soprattutto sul fronte giurisprudenziale. La speranza ovviamente è che qualcosa possa cambiare, ma temo sia destinata a rimanere delusa.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Effetti dell'opzione SIAE nel regime forfetario 398/91***

di Luca Caramaschi

Secondo quanto affermato in origine dall'articolo 1 della L. 398/91, per poter accedere al **regime forfetario** agevolato previsto, le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare due distinte **comunicazioni**:

- una preventiva comunicazione alla **SIAE** tramite lettera raccomandata;
- una comunicazione tramite raccomandata all'Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L'attuale disciplina delle opzioni – introdotta dal **D.P.R. 442/97** – ha sensibilmente modificato il precedente concetto di esercizio dell'opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all'ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto "*comportamento **concludente** del contribuente*".

Con la **circolare 209/E/98**, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione **preventiva** agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla **scelta** operata.

Qualora il **regime** prescelto preveda l'**esonero** dall'obbligo della presentazione della **dichiarazione annuale IVA** (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC (al proposito, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 404/01, **non valgono più** le affermazioni sul punto contenute nella citata Circolare 209/E/98).

In caso di omessa, tardiva o **irregolare** comunicazione dell'opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l'inadempimento formale espone il contribuente ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

Con la **Circolare 247/E/99**, il Ministero delle Finanze – nell'intento di fornire chiarimenti in merito all'articolo 25, della legge 133/1999 – ha ribadito che per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre anche esercitare l'opzione **prima dell'inizio dell'anno solare**, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell'associazione, mediante



lettera **raccomandata**. In particolare il paragrafo 6.9 della richiamata circolare afferma che “*Gli adempimenti connessi al particolare regime dei contribuenti in esame, notevolmente semplificati in ragione del mutato quadro normativo, che sostituiscono le precedenti formalità, quali la compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso, sono i seguenti:1) comunicazione dell’esercizio dell’opzione, diversamente da quanto avveniva in passato, all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione medesima, e all’ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1997. L’opzione è, vincolante per un quinquennio*”.

Come affermato nel **comma 2 dell’articolo 9 del D.P.R. 544/99** (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti) l’opzione per il regime ex legge 398/91 va esercitata con le medesime modalità viste in precedenza e **vincola** il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un **quinquennio** e successivamente per ciascun anno fino a quando permane il comportamento concludente per il regime prescelto.

Con la successiva **Circolare 21/E/03** l’Agenzia Entrate ha **ribadito** che l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili (quali quello in commento) si desumono da **comportamenti concludenti** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e che l’opzione, pena applicazione di sanzioni, va **comunicata** ai sensi del citato D.P.R. 442/97 (presentazione del quadro VO). **Nessun cenno** viene operato dalla Circolare 21/E/03 alla seconda opzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata inviata alla SIAE.

In questo **susseguirsi** di disposizioni normative e relative interpretazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, ci si chiede se, ad oggi, la **validità** del regime speciale di cui alla L. 398/91 – in presenza di un regime delle opzioni che privilegia il comportamento “concludente” e che nega valenza costitutiva all’esercizio dell’opzione stessa – sia ancora **subordinata** alla **preventiva** comunicazione da effettuarsi alla SIAE e, comunque, se l’omissione di tale comunicazione determini o meno la **decadenza** dal predetto regime.

In **assenza** di chiarimenti ufficiali che dirimano la questione in modo chiaro ed incontrovertibile, si ritiene che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla **SIAE**, da ritenersi **obbligatoria** in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, non sia tuttavia da ritenersi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/91 bensì produttiva di **sanzioni** conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative.

E’ in ogni caso **auspicabile**, vista la larga diffusione del regime in commento, una presa di **posizione ufficiale** da parte degli organi competenti.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Gli acquisti intracomunitari degli Enti non commerciali***

di **Federica Furlani**

Gli

**acquisti intracomunitari di beni** da parte degli **enti non commerciali** sono assoggettati ad una particolare disciplina rispetto a quella ordinaria prevista per le società e gli enti commerciali; assume anche rilevanza il fatto che l'ente sia o meno soggetto passivo ai fini IVA.

L'ente non commerciale che, non esercitando alcuna attività rilevante ai fini IVA, **non è soggetto passivo**, in base a quanto disposto dall'art. 38, co. 5, D.L. 331/93 **non assoggetta gli acquisti intraUe ad IVA in Italia** nell'ipotesi che il loro ammontare non abbia superato nell'anno precedente il **limite di 10.000 euro** e fino a quando non venga superato tale limite nel corso dell'esercizio in corso.

Pertanto, entro i 10.000 euro non è dovuta IVA in Italia ma **nello Stato Ue del cedente** e l'ente non commerciale deve presentare **prima di ogni acquisto** al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il **modello INTRA-13** in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati a Entratel, indicando l'ammontare dell'acquisto da effettuare e l'ammontare totale degli acquisti già effettuati, in modo da verificare il limite sopra indicato.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI	Si dichiara che sono in corso di effettuazione acquisti intracomunitari per euro	
	L'importo complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno in corso risulta di euro	

Nel caso in cui in corso d'anno venga **superato il predetto ammontare**, oppure l'ente abbia optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su questi acquisti, dovrà essere **richiedere la Partita IVA**, presentando il **mod. AA7/10**, e l'**iscrizione al VIES**.

Successivamente

**per ogni acquisto UE** effettuato dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- **numerare la fattura, integrarla** con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e **annotarla** nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente;
- **versare** l'IVA dovuta;
- presentare in **mod. INTRA-12**, che deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, **entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti**. (Tale modello deve essere presentato dagli enti non commerciali anche nell'ipotesi in cui siano tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 17, co. 2, del D.P.R. 633/72).

The image shows a portion of the INTRA-12 form. The 'ACQUISTI' section is visible, with a blue oval highlighting the 'Imponibile' and 'Imposta' fields for 'Acquisti intracomunitari'. Below this, there are sections for 'Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in altri Stati appartenenti alla Comunità' and 'Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità'. The 'VERSAMENTO' section at the bottom includes fields for 'Totale imposta' and 'Data versamento'.

In tale modello va indicato l'imponibile e l'imposta relativa all'acquisto intracomunitario effettuato e gli estremi di versamento dell'IVA.

- presentare **l'elenco riepilogativo INTRA 2-bis**.

Nel caso invece di ente non commerciale che sia **soggetto passivo IVA**, su ogni acquisto intracomunitario, indipendentemente dall'ammontare raggiunto, deve essere applicata l'imposta, anche se l'acquisto è riferito all'attività istituzionale.

Tuttavia, nel caso di

**acquisto relativo all'attività istituzionale** gli adempimenti saranno i medesimi visti sopra per l'ente non soggetto ad imposta che abbia superato l'ammontare di 10.000 euro, mentre nel caso di acquisto relativo all'attività commerciale dovranno essere adempiuti i consueti obblighi e quindi:

- numerare la fattura, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e annotarla nell'apposito registro IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente;
- presentare l'elenco riepilogativo **INTRA 2-bis**.

Nel caso di

**acquisti promiscui**, destinati cioè in parte all'attività istituzionale e in parte a quella commerciale, dovranno essere

**imputati alle due attività**, con i conseguenti obblighi, per la parte di competenza.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Semplificazioni per la dichiarazione di successione***

di **Fabio Pauselli**

La successione, come noto, rappresenta lo strumento che permette agli eredi del defunto di subentrare al

*De Cuius* nella disponibilità di quanto da questi posseduto in vita, disciplinata dall'art. 809 e seguenti del Cod. Civ.. La

**dichiarazione di successione**, invece, è il documento di carattere fiscale che gli eredi del defunto devono presentare ai fini

**della determinazione dell'imposizione fiscale gravante sul patrimonio ereditario**, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (data del decesso). Gli obbligati a presentarla sono i chiamati all'eredità e i legatari, gli immessi nel possesso dei beni, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i

*trust*. E' bene specificare che da un punto di vista fiscale i chiamati all'eredità (per legge oppure per testamento), sono tali anche nel caso in cui ancora non abbiano accettato l'eredità e l'eventuale presentazione della dichiarazione di successione non viene sancito dalla norma come un atto che contempli l'accettazione della stessa; si tratta, quindi, di un mero adempimento formale.

La legge delega 23/2014 ha introdotto alcune semplificazioni. Innanzitutto non vi è più obbligo di presentazione della dichiarazione se:

- l'eredità viene **devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta** del defunto;
- se l'attivo ereditario ha un **valore non superiore a € 100.000**;
- se l'attivo ereditario **non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari**.

La novità più rilevante è l'aumento della quota dell'attivo ereditario per cui scatta l'esenzione della presentazione della dichiarazione, precedentemente ferma ad € 25.823.

Inoltre non sarà più

**necessario allegare i documenti in originale**, essendo sufficienti delle copie non autenticate accompagnate da una dichiarazione sostitutiva. In caso di immobili, l'AdE aveva già chiarito nella

[risoluzione 11/E/13](#) che i contribuenti

**non sono più obbligati ad allegare alla dichiarazione di successione le visure catastali**, essendo informazioni che vengono acquisite direttamente dagli uffici finanziari.

Il decreto semplificazioni ha inoltre previsto che l'erogazione di un rimborso fiscale del

*De Cuius* in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione, non renderà più obbligatoria

**la presentazione di una dichiarazione integrativa.**

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### *Apple Watch, lo smartwatch al gusto di mela*

di [Teamsystem.com](http://Teamsystem.com)

#### Apple

c'è! Direbbero i tifosi di calcio appassionati di tecnologia. E magari il 9 settembre, in occasione del collegamento mondiale in diretta da **Cupertino**, quando **Tim Cook**, amministratore delegato di Apple ha mostrato a tutti il suo nuovo orologio intelligente, qualcuno lo avrà anche fatto.

Da sempre Apple è stata in grado di sbalordire tutti realizzando prodotti innovativi capaci di soddisfare esigenze che prima non c'erano. Dopo **l'iPhone** tutti hanno capito cosa voleva dire davvero la parola smartphone, dopo **l'iPad** il grande pubblico ha sentito l'esigenza di comprarsi un **tablet**, cosa che ha aperto il mercato anche alla concorrenza. Ma dopo **l'Apple Watch**? In questo caso è palese che Apple sia arrivata in netto ritardo rispetto alla concorrenza. È già da un pezzo che **Samsung**, **Sony** e altri producono orologi intelligenti, mentre Apple continuava a condurre studi segreti, alimentando l'alone di mistero intorno al suo nascituro. Bene, finalmente lo **smartwatch Apple** è stato presentato. Non si chiama **iWatch**, come tutti pensavano, ma Apple Watch, e crolla subito un mito. Dopo iTunes, iPad, iPod, iMac, iPhone arriva un prodotto nuovo senza la "i" ma non sarà certo questo a scatenare le vendite. L'Apple Watch arriverà nei negozi nel 2015, lo farà portando una valanga di novità ed è certo che gente che ancora non sa a cosa serva realmente, fra qualche mese si troverà a desiderarne uno al polso.

La tecnologia di Apple Watch è un capolavoro di **miniaturizzazione** e **ingegneria**. Partiamo col dire che per ricaricarsi **non ha bisogno di cavi**, lo fa per induzione quando si appoggia su una piccola **base magnetica**. Inoltre, integra due **diodi a infrarossi** e due **sensori** in grado di registrare il battito cardiaco. C'è anche un **accelerometro**, quindi l'orologio "capisce" in che posizione si trova e rileva se siamo fermi, camminiamo o stiamo correndo. Ciò apre le porte a una serie di funzionalità che possono rivelarsi preziose per gli sportivi, ma anche per chi potrà rendersi conto di condurre una vita forse troppo sedentaria. Quando arriverà in **commercio, nel 2015**, ma non c'è una data precisa, Apple Watch sarà disponibile in **tre serie, ognuna disponibile in due versioni, uomo e donna**, simili in tutto tranne che per le dimensioni dello **schermo** e con un'infinità di cinturini intercambiabili.

Le possibilità di personalizzare il quadrante sono infinite, perché al suo interno non esiste una

sola parte meccanica, tranne la rotellina laterale, ma è **tutto completamente digitale** e quindi può **scaricare app** di ogni tipo. Con questo orologio si potranno **inviare messaggi**, visualizzare **foto**, fissare **appuntamenti** e registrare **appunti** e **messaggi vocali**. Segnala l'arrivo di una mail con una piccola **vibrazione** ed **emette** una serie di **suoni**, ognuno con uno specifico significato. Per gestire le telefonate, Apple Watch si **collega all'iPhone**, stessa cosa per le funzionalità che richiedono la localizzazione, come il **Gps**.

Una funzione chiamata **Digital Touch** permette di **disegnare sullo schermo** con le dita e spedire l'immagine a chi indossa un altro smartwatch di Apple, ma è possibile **inviare** anche delle vibrazioni sfruttando una tecnologia chiamata **Taptic Engine** e perfino la **frequenza** del proprio **battito cardiaco**. Fra le altre caratteristiche legate al rilevamento delle pulsazioni, c'è la possibilità di calcolare l'intensità dello sforzo quando si corre e, in base alla distanza percorsa e calcolata tramite il Gps dell'iPhone, tenere traccia dei miglioramenti.

In realtà, le funzionalità di questo dispositivo sono infinite perché è stata creata una **nuova piattaforma** di **app** dedicata proprio all'Apple Watch e permetterà agli sviluppatori di realizzare di tutto. Apple ha già parlato di app per trasformare l'orologio in un **telecomando**, per **pilotare** a distanza la **fotocamera** dell'iPhone, far vibrare il telefono quando non lo troviamo o metterlo in "uso aereo" durante un volo, senza tirarlo fuori dalla borsa, eseguire l'accesso alla propria camera d'albergo e molto altro. Insomma, questo Apple Watch, sarà pure arrivato in ritardo, ma segna un nuovo approccio al mondo degli smartwatch e, ne siamo certi, non passerà inosservato.